



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dell'aviazione civile UFAC
Divisione Sicurezza delle infrastrutture

Ufficio federale dei trasporti UFT
Divisioni Sicurezza e Infrastruttura

CH-3003 Berna, UFT

Convenzione

tra l'Ufficio federale dei trasporti (UFT)

e

l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC)

concernente

la competenza per l'approvazione di impianti a fune titolari di concessione federale che costituiscono ostacoli alla navigazione aerea e per la vigilanza su tali impianti

e

per l'approvazione di impianti a fune da cantiere e gru (macchine da cantiere) per la costruzione di impianti a fune titolari di concessioni federali che costituiscono ostacoli alla navigazione aerea e per la vigilanza su tali impianti

del 7 ottobre 2015 (versione 2.0 del 1° novembre 2020)¹

¹ La versione 2.0 della convenzione è stata redatta a seguito delle modifiche dell'ordinanza sugli impianti a fune con effetto dal 1° gennaio 2018 e dell'OSIA con effetto dal 1° gennaio 2019.

Ufficio federale dei trasporti UFT
Indirizzo postale: CH-3003 Berna
Sede: Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen
Patrick Lutz
Tel. +41 58 465 54 44, fax +41 58 462 55 95
patrick.lutz@bav.admin.ch
www.bav.admin.ch



1. Premessa

- 1.1 Viste le esperienze tratte dalle procedure fondate sul nuovo diritto degli impianti a fune, entrato in vigore il 1° gennaio 2007², vanno disciplinate chiaramente, mediante una convenzione tra l'UFT e l'UFAC, le competenze relative all'autorizzazione e alla vigilanza degli impianti a fune titolari di concessione federale (art. 3, 9 e 22 LIFT), nella misura in cui essi costituiscano ostacoli alla navigazione aerea, e delle macchine da cantiere necessarie per la costruzione di detti impianti.

La presente Convenzione concerne esclusivamente gli impianti a fune titolari di concessione federale (art. 3 LIFT e art. 3 cpv. 2 e 3 OIFT) e le macchine da cantiere necessarie per la loro costruzione che, in base all'OSIA³, costituiscono ostacoli alla navigazione aerea.

- 1.2 Gli impianti a fune (incl. quelli da cantiere) con una distanza massima dal suolo di 25 metri e oltre (in una zona non edificata) e di 60 metri e oltre (in una zona edificata) sono considerati **ostacoli alla navigazione aerea sottoposti all'obbligo di registrazione** in virtù dell'articolo 65a OSIA. Secondo l'articolo 65b si deve provvedere alle marcature e segnalazioni luminose elencate nell'allegato 2 OSIA⁴.

Gli impianti a fune (incl. quelli da cantiere) che raggiungono o superano un'altezza di 100 m sono **ostacoli alla navigazione aerea sottoposti all'obbligo di autorizzazione** (art. 63 lett. b OSIA) e pertanto anch'essi devono essere contrassegnati come tali (condizioni per la sicurezza: ad es. reggifuni intermedio della fune traente, sfere di segnalazione, segnalazioni luminose, fune di segnalazione installata sull'impianto a fune o separata, ecc.).

Secondo l'articolo 65c OSIA sono considerati **ostacoli particolarmente pericolosi** gli impianti a fune che a prescindere dall'altezza si trovano in un raggio di 300 m da aree d'atterraggio in montagna o di 500 m da aree d'atterraggio d'ospedale e che sono particolarmente pericolosi oppure in singoli casi in tutte le zone, se per ragioni operative gli oggetti sono particolarmente pericolosi. Anche tali impianti sottostanno all'obbligo di registrazione.

Nell'ambito della procedura di approvazione dei piani secondo l'articolo 9 e seguenti LIFT e della procedura per il rinnovo di concessioni secondo l'articolo 20 OIFT, l'UFAC deve essere coinvolto in qualità di autorità specializzata nel caso dei descritti impianti in virtù dell'articolo 62a LOGA⁵.

- 1.3 Per la costruzione di un impianto a fune sono eventualmente necessari impianti a fune da cantiere e/o gru (qui di seguito macchine da cantiere). Dal punto di vista funzionale e giuridico, questi impianti appartengono all'impianto a fune (come ad es. piste di cantiere, aree per le installazioni), anche quando il loro impiego è necessario solo temporaneamente. Di conseguenza, essi sono parte integrante della domanda di approvazione dei piani e devono essere autorizzati dall'UFT, previa consultazione dell'UFAC, purché adempiano le condizioni di cui all'articolo 63 e seguenti OSIA e costituiscano pertanto degli ostacoli alla navigazione aerea. In caso contrario, qualora adempiano i relativi requisiti sono soggetti all'obbligo di registrazione.

² Legge federale sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (legge sugli impianti a fune, LIFT; RS 743.01); ordinanza sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (ordinanza sugli impianti a fune, OIFT; RS 743.011)

³ Ordinanza sull'infrastruttura aeronautica (OSIA; RS 748.131.1)

⁴ Per le gli impianti a fune adibiti al trasporto di persone le marcature e segnalazioni luminose vanno apposte da un'altezza pari o superiore a 60 m, per gli impianti a fune da cantiere intesi come impianti a fune per il trasporto di materiale da un'altezza pari o superiore a 60 m in zone edificate o da un'altezza pari o superiore a 40 m in zone non edificate.

⁵ Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010)

2. Oggetto della Convenzione

Con la presente Convenzione l'UFT e l'UFAC precisano la procedura per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per impianti a fune titolari di concessione federale che costituiscono ostacoli alla navigazione aerea in virtù della legislazione sulla navigazione aerea (n. 4, 5 e 7).

Oggetto della presente Convenzione è altresì la descrizione della vigilanza sulle condizioni per la sicurezza disposte per tali impianti (vedi n. 6). Inoltre deve essere presentata la competenza per le macchine da cantiere necessarie per la costruzione di impianti a fune (vedi n. 4). La funivia va e vieni senza freno del carrello è trattata come caso particolare (vedi n. 8).

3. Delimitazione delle competenze UFT / UFAC

3.1 L'UFT è l'autorità competente in Svizzera per la vigilanza su impianti a fune titolari di concessione federale. Rilascia l'approvazione dei piani e l'autorizzazione di esercizio e sorveglia l'esercizio.

3.2 Dal momento della presentazione del progetto fino al rilascio dell'approvazione dei piani, spesso ancora non si dispone di dati concreti in relazione alle ubicazioni e alla scelta del tipo di macchine da cantiere. Di conseguenza non è ancora possibile valutare in via definitiva il settore degli ostacoli alla navigazione aerea. Pertanto le competenze sono definite come segue:

- gli aspetti concernenti il diritto dell'ambiente e delle costruzioni sono valutati dall'UFT nell'ambito di una successiva procedura di autorizzazione;
- l'autorizzazione delle macchine da cantiere che costituiscono ostacoli alla navigazione aerea secondo l'OSIA e che si basa sulla documentazione allegata alla domanda presentata all'UFAC⁶ è rilasciata da quest'ultimo (direttamente all'esercente/proprietario della macchina da cantiere, trattazione rapida).

3.3 L'UFAC è competente per il collaudo tecnico e il controllo (sorveglianza) delle condizioni per la sicurezza nella fase di esercizio degli impianti a fune e delle macchine da cantiere (vedi n. 6). Nel quadro della sua attività di vigilanza, l'UFT provvede a fornire, all'attenzione dell'UFAC e quale servizio a quest'ultimo, una documentazione fotografica concernente le demarcazioni presso gli impianti a fune interessati (escluse le macchine da cantiere).

4. Approvazione dei piani e autorizzazioni di esercizio per impianti a fune che costituiscono ostacoli alla navigazione aerea

4.1 Nell'ambito della procedura di approvazione dei piani e di autorizzazione dell'esercizio (procedure fondate sul diritto degli impianti a fune), l'UFT consulta tempestivamente l'UFAC conformemente all'articolo 62a LOGA per quanto riguarda il settore ostacoli alla navigazione aerea. A tale scopo, in caso di **ostacoli alla navigazione aerea sottoposti all'obbligo di autorizzazione** trasmette all'UFAC la relativa documentazione concernente la domanda.

È fatta inoltre salva la possibilità di inoltrare successivamente tale documentazione nel caso in cui un **ostacolo alla navigazione aerea sottoposto all'obbligo di registrazione si rivelasse particolarmente pericoloso**. Onde evitare ritardi nella procedura di approvazione dei piani, nell'ambito dei suoi processi e risorse l'UFAC provvede a comunicare il più tempestivamente possibile all'UFT la relativa qualificazione di un impianto.

L'UFT, dal canto suo, al momento dell'inoltro della domanda di approvazione dei piani si assicura che il richiedente/proprietario abbia già registrato all'UFAC gli **ostacoli alla navigazione**

⁶ Vedi a tal proposito: <https://www.bazl.admin.ch/bazl/it/home/sicurezza/infrastruttura/ostacoli-alla-navigazione-aerea.html>

aerea sottoposti all'obbligo di registrazione. La documentazione della domanda deve comprendere una prova di tale registrazione. Se nell'ambito dell'esame di completezza di cui all'articolo 11 capoverso 2 LIFT l'UFT constata che la registrazione non è ancora stata effettuata, sollecita il richiedente/proprietario a provvedervi entro un mese.

Per gli **ostacoli alla navigazione aerea sottoposti all'obbligo di registrazione** inoltre, inserendo un **onere standardizzato** nelle sue decisioni, l'UFT garantisce che il richiedente inoltri tempestivamente all'UFAC la **notifica di inizio dei lavori**.

- 4.2** Nel quadro della procedura fondata sul diritto degli impianti a fune, per gli **ostacoli alla navigazione aerea sottoposti all'obbligo di autorizzazione** in virtù dell'articolo 62a LOGA l'UFAC prende posizione sul progetto e fattura all'UFT le spese sostenute. Nella sua approvazione dei piani l'UFT tiene conto di tale parere. Fatta salva una procedura di conciliazione con esito diverso, gli oneri dell'UFAC sono integrati nella decisione dell'UFT.
- 4.3** Per quanto concerne le macchine da cantiere, l'impresa di trasporto a fune è tenuta ad avvisare il proprietario/l'esercente (generalmente l'impresa di costruzione incaricata) del fatto che, se si tratta di ostacoli alla navigazione aerea sottoposti all'obbligo di autorizzazione, deve essere inoltrata all'UFAC una domanda (compresa una copia della cartina del luogo per l'UFT) prima della messa in esercizio. L'UFT inserisce il corrispondente onere nell'approvazione dei piani. Per le macchine da cantiere che costituiscono ostacoli alla navigazione aerea sottoposti all'obbligo di registrazione è il proprietario/l'esercente che deve provvedere a registrarle (incluso una copia della cartina del luogo per l'UFT) all'UFAC tempestivamente prima della messa in esercizio.
- 4.4** In virtù del numero 4.3 l'UFAC si occupa della vigilanza sotto il profilo della legislazione aeronautica sulle macchine da cantiere che costituiscono un ostacolo alla navigazione aerea sottoposto all'obbligo di autorizzazione o registrazione. Per gli ostacoli alla navigazione aerea sottoposti all'obbligo di autorizzazione deve inoltrare le relative autorizzazioni per conoscenza all'UFT.
- 4.5** Le spese dell'UFAC derivanti dalla procedura fondata sul diritto degli impianti a fune (art. 6b LNA⁷ e art. 3 OEm-UFAC⁸) devono essere notificate all'UFT insieme alla presa di posizione (compreso il bollettino di versamento). I costi dichiarati sono rimborsati dall'UFT direttamente all'UFAC. Nell'approvazione dei piani il corrispondente importo viene documentato separatamente e fatturato all'impresa con richiesta di pagamento all'UFT.
- 4.6** Le spese dell'UFAC derivanti separatamente dall'autorizzazione di macchine da cantiere che costituiscono ostacoli alla navigazione aerea devono essere fatturate direttamente all'esercente/proprietario delle macchine da cantiere, in virtù degli articoli di legge menzionati al numero 4.5.
- 4.7** Prima del rilascio dell'autorizzazione, l'UFT invita tempestivamente l'UFAC a prendere posizione. Ciò consente di assicurare che gli oneri stabiliti nell'approvazione dei piani, settore ostacoli alla navigazione aerea, sono stati adempiuti secondo quanto prescritto dall'UFAC in vista della messa in esercizio.

⁷ Legge sulla navigazione aerea (LNA), RS 748.0

⁸ Ordinanza del 28 settembre 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (OEm-UFAC); RS 748.112.11

- 4.8** Le approvazioni dei piani e le autorizzazioni di esercizio dell'UFT relative a impianti per i quali è stato consultato l'UFAC sono trasmesse a quest'ultimo esclusivamente in forma elettronica (obstacles@bazl.admin.ch).
- 4.9** Nel caso l'UFAC preveda controlli degli impianti a fune o delle macchine da cantiere che costituiscono ostacoli alla navigazione aerea, questi devono essere organizzati autonomamente dall'Ufficio e direttamente con l'impresa di trasporto a fune. La prova dell'avvenuto controllo deve essere inoltrata per conoscenza all'UFT. Nel caso vengano riscossi emolumenti, questi sono fatturati dall'UFAC direttamente all'impresa di trasporto a fune (in caso di impianti a fune) o all'esercente/proprietario (in caso di macchine da cantiere).
- 4.10** Se nella fase di costruzione del progetto di impianto a fune, vale a dire ancora prima del rilascio dell'autorizzazione di esercizio da parte dell'UFT, si rendono necessarie modifiche all'impianto concernenti il settore ostacoli alla navigazione aerea, l'UFT invita nuovamente l'UFAC a prendere posizione. Se durante questa fase sono previste modifiche delle macchine da cantiere concernenti solamente il settore ostacoli alla navigazione aerea, l'UFAC è competente per la valutazione e, nel caso di ostacoli sottoposti all'obbligo di autorizzazione, per il rilascio dell'autorizzazione secondo il diritto aeronautico. Informa poi l'UFT delle autorizzazioni rilasciate.
- 4.11** Se sono previste modifiche delle condizioni per la sicurezza esistenti, indipendentemente dalla sostituzione dell'impianto a fune (ad es. invece di demarcazioni dei sostegni o di una fune di segnalazione separata, un reggifuni intermedio della fune traente), la competenza per l'approvazione spetta all'UFT, che coinvolge l'UFAC nella procedura di approvazione dei piani fondata sul diritto degli impianti a fune (art. 36 OIFT e art. 62a LOGA). Nei casi di portata minore, nei quali non è interessato direttamente il dimensionamento tecnico dell'impianto né sono coinvolti terzi o toccato l'ambiente, l'UFT può delegare all'UFAC la competenza per il rilascio dell'autorizzazione (cfr. ad es. n. 4.12).
- 4.12** L'UFAC può sempre disporre la manutenzione dei contrassegni (ad es. nuova verniciatura) o piccoli adattamenti (modifica del luogo di una condizione per la sicurezza) direttamente presso l'impresa di trasporto a fune, riscuotendo i relativi emolumenti. In caso di ripercussioni sull'esercizio dell'impianto a fune, l'UFAC consulta l'UFT e lo informa di tutte le disposizioni prese direttamente.

5. Rinnovo della concessione di impianti a fune che costituiscono ostacoli alla navigazione aerea

- 5.1** Nell'ambito di procedure di rinnovo di concessioni in scadenza per impianti a fune che costituiscono ostacoli alla navigazione aerea (sottoposti all'obbligo di registrazione e di autorizzazione), l'UFT invita l'UFAC a una presa di posizione in virtù dell'articolo 62a LOGA.
- 5.2** In base alla presa di posizione dell'UFAC, dopo aver consultato l'impresa di trasporto a fune, l'UFT decide nel settore ostacoli alla navigazione aerea in merito al rinnovo della concessione dell'impianto a fune interessato. Fatta salva una procedura di conciliazione con esito diverso, gli eventuali oneri dell'UFAC sono integrati nella decisione dell'UFT.
- 5.3** Per quanto concerne la riscossione di emolumenti, si applica per analogia il numero 4.5.

6. Vigilanza (sorveglianza) nella fase di esercizio di impianti a fune e macchine da cantiere che costituiscono ostacoli alla navigazione aerea

- 6.1** La vigilanza sul rispetto delle condizioni per la sicurezza decise nell'ambito della navigazione aerea spetta all'UFAC per tutti gli impianti a fune.⁹

L'UFT sostiene l'UFAC nella sua attività di vigilanza secondo il diritto aeronautico approntando o facendo approntare, nell'ambito dei suoi audit e controlli di esercizio sugli impianti interessati, la documentazione fotografica dei contrassegni esistenti e del loro stato (invio a: obstacles@bazl.admin.ch). I controlli degli impianti effettuati o previsti dall'UFT e dall'UFAC sono amministrati nella banca dati degli ostacoli alla navigazione aerea dell'UFAC.

- 6.2** Se l'UFAC emana una decisione nell'ambito della sua attività di vigilanza (in part. in relazione a misure di manutenzione), l'UFT riceve una copia della decisione.
- 6.3** Il numero 6.2 non si applica alle modifiche necessarie che riguardano direttamente il dimensionamento tecnico dell'impianto a fune (ad es. necessità di una fune di segnalazione o di reggifuni intermedi delle funi traenti), vale a dire che possono influire sulla statica, la resistenza al carico di vento, ecc. dell'impianto a fune. In tal caso deve essere inoltrata la relativa notifica all'UFT, affinché possa essere avviata la necessaria procedura secondo l'articolo 36 e seguenti OIFT con la partecipazione dell'UFAC.
- 6.4** Il numero 6.2 non si applica inoltre a tutte le modifiche che potrebbero riguardare terzi o l'ambiente. Anche in questo caso deve essere inoltrata all'UFT la relativa notifica, affinché possa essere avviata la necessaria procedura secondo l'articolo 36 OIFT con la partecipazione dell'UFAC.

7. Sospensione dell'esercizio e smantellamento di impianti a fune che costituiscono ostacoli alla navigazione aerea

- 7.1** L'UFT ha la competenza esclusiva per l'emanazione di decisioni e disposizioni concernenti impianti a fune fuori servizio e/o che devono essere smantellati (art. 19 LIFT in combinato disposto con l'art. 55 OIFT). L'UFT stabilisce la procedura applicabile. In caso di smantellamento si applica la procedura ordinaria secondo l'articolo 9 e seguenti LIFT.
- 7.2** Per gli impianti a fune interessati, in virtù dell'articolo 62a LOGA, l'UFT consulta l'UFAC prima di stabilire la procedura da seguire. Tenuto conto delle circostanze concrete (dichiarazione d'intenti dell'impresa di trasporto a fune, stagione, sicurezza, legislazione sull'ambiente), sono prese in considerazione, per quanto possibile, eventuali proposte dell'UFAC, in particolare per quanto concerne la condizione di cui all'articolo 68 capoverso 1 OSIA, secondo la quale l'impianto va rimosso e la rimozione notificata entro un anno dalla disattivazione.
- 7.3** Per quanto concerne la riscossione di emolumenti, si applica per analogia il numero 4.5.
- 7.4** Le decisioni concernenti lo smantellamento di un impianto sono trasmesse all'UFAC esclusivamente in forma elettronica (obstacles@bazl.admin.ch).

⁹ L'UFT è competente nei settori dove (nel contempo) è interessata la funzionalità dell'impianto a fune.

8. Caso particolare: funivie va e vieni senza freno del carrello

- 8.1 Le funivie a va e vieni senza freni sul carrello (freni sulla portante) costituiscono un caso speciale. In base alle norme specifiche per gli impianti a fune, indipendentemente dalle prescrizioni dell'OSIA tali impianti devono essere sempre contrassegnati come ostacoli alla navigazione aerea (vedi n. 6.16 della norma SN EN 12929-2, cfr. art. 5 OIFT).
- 8.2 Nell'ambito di procedure concernenti tali impianti, l'UFT consulta sempre l'UFAC. Ai fini dell'attuazione della norma SN EN 12929-2, l'UFT rende noti all'UFAC i necessari contrassegni, anche quando l'impianto non richiede misure di sicurezza in base all'OSIA.
- Nei casi descritti più sopra, le funivie va e vieni senza freno del carrello e i relativi contrassegni sottostanno alla vigilanza dell'UFT il quale tuttavia, in mancanza di proprie conoscenze specialistiche sul tipo e sulla modalità di applicazione dei contrassegni necessari, incarica l'UFAC di svolgere dietro apposito compenso, in singoli casi e se necessario, l'attività di vigilanza sugli impianti interessati.
- 8.3 Per quanto concerne la riscossione di emolumenti, si applica per analogia il numero 4.5.

9. Entrata in vigore

La presente versione 2.0 della convenzione del 7 ottobre 2015 entra in vigore con la firma di entrambe le parti. Essa è redatta in due copie originali e notificata a tutti i servizi coinvolti in seno alle due autorità. Si applica a tutte le procedure fondate sul diritto degli impianti a fune soggetti a concessione federale in corso e a tutte le macchine da cantiere necessarie per la loro costruzione.

10. Informazione alle imprese di trasporto a fune

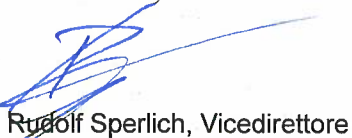
L'UFT informa l'associazione Funivie Svizzere (FUS) della versione 2.0 della presente Convenzione. Essa è inoltre pubblicata sui siti Internet dell'UFT e dell'UFAC. Se, nel corso di una procedura di approvazione dei piani fondata sul diritto degli impianti a fune, gli impianti (impianto a fune titolare di una concessione federale, impianto a fune da cantiere, gru da cantiere) che costituiscono ostacoli alla navigazione aerea sono elementi del progetto da approvare, la delimitazione delle competenze fissata nella presente Convenzione è menzionata nella decisione.

Berna, il 6.1.2021

UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI
Divisione Infrastruttura


Anna Barbara Remund, Vicedirettrice

UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI
Divisione Sicurezza


Rudolf Sperlich, Vicedirettore

Berna, il 13.1.2021

UFFICIO FEDERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE
Divisione Sicurezza delle infrastrutture


Martin Bernegger, Vicedirettore

Copia p. c.:

- Settore (FUS e VTK)

Pubblicata all'indirizzo

www.bav.admin.ch, Impianti a fune, Informazioni specifiche, Varia, Convenzione UFT-UFAC